



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

Bollo
€ 16,00

DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME NOME

NATO/A A PROV. IL ___/___/_____ CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESIDENTE IN TELEFONO

(Frazione, Comune, Via o Piazza, N. Civico)

IN PROPRIO IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA DI SEGUITO INDICATA

PARTITA IVA E/O
CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DENOMINATA
(Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

AVENTE LO SCOPO SOCIALE O ISTITUZIONALE

CON SEDE LEGALE IN TELEFONO

(Frazione, Comune, Via o Piazza, N. Civico)

CHIEDE

L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA A DECORRERE DAL AL PERMANENTE (9 ANNI; DEHOR 5 ANNI)

DI SUOLO PUBBLICO SOTTOSUOLO PUBBLICO SOPRASSUOLO PUBBLICO

UBICATO PER MQ O ML

ALLO SCOPO DI
(indicare i motivi dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere)

.....

.....

A TAL FINE ALLEGA:

PLANIMETRIE DESCRITTIVE DELL'AREA OCCUPATA

RELAZIONE TECNICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

.....

DICHIARA

DI CONOSCERE E SOTTOSTARE A TUTTE LE CONDIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C. C. N. 65 DEL 23/12/2020.

CHIUSI, LÌ ___/___/_____

FIRMA _____

Estratto del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione del C.C. n. 65 del 23/12/2020.

Art. 3 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Sono inoltre assoggettate al canone le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. La servitù si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale ex art. 1158 codice civile, per "dicatio ad patriam" ovvero per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività per un uso continuo ed indiscriminato.

Art. 5 – Tipo di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salvo le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 8 – Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via temporanea o permanente deve fare apposita istanza scritta al comune entro 30 giorni liberi prima della data dalla quale si intende realizzare l'occupazione.

2. L'istanza deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, utilizzando la modulistica predisposta e secondo le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi. Negli altri casi l'istanza deve essere presentata di norma all'indirizzo PEC del Comune, è comunque ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente. Il termine decorre dalla data di protocollazione. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall'ufficio protocollo comunale.

3. La domanda deve contenere:

- a) se trattasi di persona fisica o di ditta individuale: l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA;
- b) se trattasi di società od altri soggetti diversi dalla precedente lettera a) : l'indicazione della denominazione o ragione sociale, del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA se posseduta, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale che sottoscrive l'istanza;
- c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
- d) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
- e) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare, allegando i disegni e planimetrie atti ad una loro precisa individuazione;
- f) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con allegati i relativi elaborati tecnici e documentazione tecnica.
- g) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- h) la sottoscrizione della domanda da parte del richiedente o del suo rappresentante legale.

4. Per le occupazioni di sottosuolo con condutture, cavi, impianti a rete la planimetria deve indicare tratti delle condotte di progetto e dei sottoservizi esistenti nonché le sezioni di scavo con indicazione della profondità. Per le occupazioni di beni tutelati dal D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, deve essere acquisito il relativo nullaosta della competente autorità qualora previsto dalla normativa.

5. Sono vietate le occupazioni per iniziative che possano anche indirettamente implicare la lesione dei diritti e delle garanzie fissati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Costituzione della Repubblica italiana e dal complessivo quadro normativo internazionale, volti a sanire il divieto di condotte riconducibili al fascismo, a regimi totalitari o alle discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità, di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge.

6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

7. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

8. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento di polizia locale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 3 ottobre 2001, nella parte relativa agli interventi su suolo e sottosuolo pubblico, per gli aspetti relativi al deposito cauzionale.

9. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al precedente articolo 6.

Art. 9 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e per l'adozione del provvedimento concessorio, che provvede ad un esame preliminare delle stesse ed a un controllo della documentazione allegata.

2. In caso di incompletezza della domanda, mancanza degli elementi di cui all'art. 8, ovvero di carenza della documentazione, l'ufficio provvede ad inoltrare all'interessato richiesta di integrazione, entro 20 giorni dalla data di protocollazione della domanda, alla PEC o alla email indicata nella domanda. La mancata integrazione nel termine assegnato vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

4. L'ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e al Servizio Lavori Pubblici e al Servizio Edilizia per l'adozione dei necessari pareri tecnici in relazione alla occupazione richiesta. L'ufficio competente provvederà alla determinazione dell'ammontare del canone. Detti pareri devono essere espressi e comunicati all'ufficio competente dell'istruttoria nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

5. Il termine per l'adozione del provvedimento di concessione è di 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda, fatto salvo il periodo di sospensione cui al precedente comma 3.

6. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

7. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

8. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal servizio competente, in misura proporzionale all'entità dei lavori, ai costi per la riduzione in pristino dello stato del luogo e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fidejussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

9. Le concessioni sono rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:

- a) Sia stato ottenuto il parere tecnico favorevole da parte degli uffici e servizi competenti;
- b) L'interessato ha sottoscritto per accettazione le condizioni previste dal provvedimento di concessione e ha provveduto al versamento del canone.

10. L'atto di concessione deve contenere:

- a) Elementi identificativi della concessione di cui all'art. 8;
- b) Le condizioni di carattere tecnico e amministrativo cui è subordinata la concessione;
- c) La durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) L'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) L'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

11. Le concessioni sono rilasciate *ad personam* ed è vietato il loro trasferimento a terzi.

12. Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:

- a) Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) A titolo precario, per la durata massima di anni 9. Per le occupazioni con "dehor" la durata massima è di 5 anni. Per le occupazioni di sottosuolo con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità la durata massima è di anni 20;
- c) Con la facoltà del Comune di inserire nuove condizioni.

13. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'ufficio che gestisce le entrate o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

14. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione e per i tributi di competenza comunale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

15. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.